CAMERA DEI DEPUTATI N. 3118

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 4 agosto 1988 (Stampati n. 224, 527 e 574)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

BERLANDA, ALIVERTI, BEORCHIA, REBECCHINI, CUMINETTI, SALVI, TRIGLIA, VETTORI (224); FORTE, PIZZOL, SCEVAROLLI, MARNIGA, RICEVUTO (527); ANDRIANI, BRINA, CANNATA, POLLINI, BERTOLDI, BELLAFIORE, GAROFALO (574)

Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 10 agosto 1988

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le società per azioni con capitale sociale versato non inferiore a dieci miliardi di lire, aventi per oggetto esclusivo la gestione di fondi comuni chiusi, possono essere autorizzate ad istituire fondi comuni di investimento mobiliare chiusi. L'autorizzazione è data dal Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia. Si applica il terzo comma dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1983, n. 77.

2. La società di gestione può essere autorizzata a gestire più fondi. In questo caso il capitale minimo della società di gestione deve risultare di ulteriori cinque miliardi per ciascun fondo gestito.

3. L'autorizzazione non può essere concessa qualora alla società richiedente difettino i requisiti di cui all'articolo 1, quarto comma, lettera *c*), della legge 23 marzo 1983, n. 77, nè qualora la maggioranza degli amministratori e dei dirigenti che hanno la rappresentanza legale della gestione non abbia svolto per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio funzioni di amministratore o di carattere direttivo in società o enti del settore industriale, creditizio, finanziario od assicurativo.

ART. 2.

1. Il fondo è istituito dalla società di gestione con delibera dell'assemblea ordinaria, la quale contestualmente approva il regolamento del fondo stesso.

2. Il regolamento stabilisce, oltre a quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), della legge 23 marzo 1983, n. 77:

a) l'intervallo temporale minimo fra due serie successive di emissioni delle quote;

b) i giornali a diffusione nazionale sui quali dovrà essere pubblicato per tre volte con cadenza quindicinale il valore unitario della quota calcolato ai sensi dell'articolo 4, nonché ogni altro fatto che sia di interesse per i partecipanti al fondo.

ART. 3.

1. Il patrimonio del fondo non può essere investito in misura superiore al 70 per cento ed in misura inferiore al 40 per cento, da raggiungere entro tre anni dalla costituzione, in titoli emessi da società non quotate in borsa nè negoziate al mercato ristretto, individuate in base ai cri-

teri dimensionali fissati dal Comitato interministeriale per la programmazione industriale (CIPI) con apposita delibera da adottarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge. L'investimento in azioni quotate in borsa o al mercato ristretto non può superare il 20 per cento del patrimonio del fondo, mentre almeno il 20 per cento dello stesso deve essere investito in titoli monetari di immediata liquidabilità.

2. Nel fondo non possono essere detenute azioni o quote con diritto di voto emesse da una stessa società per un valore nominale superiore al 5 per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima, se quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto, ovvero al 30 per cento se non quotate né, comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da consentire alla società gerente di esercitare il controllo sulla società emittente.

3. La Banca d'Italia stabilisce in via generale i limiti entro i quali il fondo può investire le proprie attività in titoli o altre attività finanziarie emessi da una stessa società o ente. Tali limiti sono fissati tenendo conto:

a) della concentrazione dei rischi;

b) della proporzione fra titoli quotati e non quotati;

c) per i titoli non quotati, sia della previsione, nei regolamenti di emissione, della quotazione in borsa o al mercato ristretto, sia della revisione contabile e certificazione a cui si siano assoggettati gli emittenti.

4. La Banca d'Italia stabilisce altresì in via generale la natura e la percentuale massima dei valori mobiliari diversi da quelli indicati al comma 1 nei quali il fondo può investire le proprie attività.

5. I limiti previsti dai precedenti commi possono essere superati solo in conseguenza dell'esercizio dei diritti di opzione riferentisi alle azioni in portafoglio ovvero per l'attribuzione di azioni gratuite. L'investimento deve essere ripor-

tato entro due anni nei limiti previsti, salvo che l'eccedenza riguardi titoli quotati, per i quali il predetto termine è ridotto a un anno.

ART. 4.

1. La società di gestione provvede all'emissione delle quote di partecipazione per serie successive. Ciascuna emissione è soggetta alla disciplina di cui all'articolo 11 della legge 23 marzo 1983, n. 77.

2. Le quote di partecipazione al fondo chiuso devono essere rimborsate ai singoli partecipanti, secondo i criteri di liquidazione fissati anche in via generale dalla Banca d'Italia, alla scadenza di ogni singola serie, scadenza fissata dal regolamento del fondo non prima del compimento del quinto anno e non oltre il decimo dalla data di chiusura della sottoscrizione per ciascuna emissione.

3. La società di gestione deve investire il proprio patrimonio in quote dei fondi dalla stessa gestiti nella misura del 5 per cento del patrimonio di ciascun fondo.

4. Il valore di liquidazione della quota è determinato dalla società di gestione all'atto dell'emissione e del rimborso, e comunque almeno semestralmente, ed è reso pubblico nei modi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera *b*).

ART. 5.

1. In aggiunta alle scritture prescritte alle imprese dal codice civile, e con le stesse modalità, la società di gestione deve redigere:

a) il libro giornale del fondo comune, nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni di emissione e di rimborso delle quote di partecipazione e le operazioni relative alla gestione;

b) entro quattro mesi dalla fine di ogni anno, o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribu-

zione dei proventi, il rendiconto della gestione del fondo comune;

c) entro trenta giorni dalla fine di ciascun semestre, o del minor periodo in relazione al quale si procede all'emissione di una serie di certificati, il prospetto della composizione e del valore del fondo comune nonché del valore unitario delle quote.

2. I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 1 sono depositati e affissi per almeno trenta giorni, a partire da quello successivo alla data della redazione, nelle sedi della società di gestione e della banca depositaria e nelle filiali, succursali e agenzie della banca stessa indicate nel regolamento. I partecipanti hanno diritto di esaminare gli atti di cui al presente comma e di averne copia a loro spese.

ART. 6.

1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, quinto comma, 3, commi primo, secondo, terzo e quinto, 4, commi primo e secondo, 6, 7 e 8 della legge 23 marzo 1983, n. 77.

2. È fatto divieto di investire il patrimonio del fondo in azioni o quote con diritto di voto emesse:

a) dalla società di gestione ovvero da società che la controllino ovvero siano da questa controllate;

b) da società o enti dei cui organi facciano parte gli amministratori della società di gestione;

c) da società controllanti le società di cui alla lettera *b*) o che siano da queste controllate;

d) da società che siano finanziate in maniera prevalente da società rientranti nelle previsioni delle lettere precedenti.

3. È fatto divieto di far sottoscrivere quote di fondi chiusi in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento. Le sottoscrizioni

nelle dipendenze degli istituti e aziende di credito si considerano come effettuate presso la sede legale o amministrativa principale.

4. Con regolamento emanato dalla Commissione nazionale per le società e la Borsa entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disciplinati la modalità ed il contenuto delle informazioni che le società di gestione dei fondi chiusi devono fornire al pubblico. Tale disciplina deve riguardare in particolare la corretta informazione del pubblico in merito alle caratteristiche di questo tipo d'investimento e all'elevato rischio a questo connesso, nonché l'ammontare minimo della quota di sottoscrizione.

ART. 7.

1. I fondi comuni di cui all'articolo 1 non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, né all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, né all'imposta locale sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi sono a titolo d'imposta.

2. Sull'ammontare del valore netto del fondo, calcolato come media annua dei valori risultanti dalle situazioni semestrali o relative al minor periodo dell'anno precedente, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c*), la società di gestione preleva un ammontare pari allo 0,25 per cento da versare alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun anno a titolo d'imposta sostitutiva.

3. L'aliquota è ridotta allo 0,10 per cento se dai prospetti delle situazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c*), il fondo risulta composto in misura non inferiore al 50 per cento da azioni o quote, ovvero da obbligazioni convertibili in azioni, emesse da società costituite in Italia aventi per oggetto esclusivo o principale attività industriali.

4. I proventi delle partecipazioni ai fondi non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, tranne quelli

spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, ai quali è riconosciuto un credito d'imposta pari al 10 per cento dei proventi stessi. Il credito d'imposta entra a comporre il reddito imponibile.

ART. 8.

1. Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali di società o enti che non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della Banca d'Italia o della Commissione nazionale per le società e la Borsa (Consob) fermo restando quanto prescritto all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire quaranta milioni.

2. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali che forniscono alla Banca d'Italia o alla Consob informazioni false sono puniti con l'arresto da tre mesi a sei anni.

3. Il rendiconto e i prospetti di cui all'articolo 5 sono compresi tra le comunicazioni sociali agli effetti dell'articolo 2621, n. 1, del codice civile.

4. Sono puniti con l'arresto sino ad un anno e con l'ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni gli amministratori che violino le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 nonché del comma 2 dell'articolo 6.

5. Ai commissari nominati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1983, n. 77, richiamato dall'articolo 6, si applicano le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4.

6. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni chiunque, senza autorizzazione del Ministro del tesoro, svolge l'attività di cui all'articolo 1. Alla condanna segue l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qual-

siasi impresa di credito o società di gestione di fondi comuni per un periodo di tempo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque. La condanna importa altresì in ogni caso la confisca delle cose mobili ed immobili che sono servite o sono state destinate a commettere il reato.